

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2053 del 27/04/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SANDRI GINO S.N.C. DEI F.LLI SANDRI MARINA E ROBERTO con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Gorizia n. 119/A - Loc Panighina. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavorazione budella sito nel Comune di Bertinoro, Via Gorizia n. 119/A - Loc Panighina.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2149 del 27/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventisette APRILE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SANDRI GINO S.N.C. DEI F.LLI SANDRI MARINA E ROBERTO con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Gorizia n. 119/A - Loc Panighina. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavorazione budella sito nel Comune di Bertinoro, Via Gorizia n. 119/A - Loc Panighina.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico Telematico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 16/11/2017, acquisita al Prot. Com.le 19717 e da Arpae al PGFC/2017/17278 del 24/11/2017, da **SANDRI GINO S.N.C. DEI F.LLI SANDRI MARINA E ROBERTO** nella persona di Giacomo Rivizzigno in qualità di delegato dal Rappresentante dell'Impresa tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Gorizia n. 119/A - Loc Panighina, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavorazione budella sito nel Comune di Bertinoro, Via Gorizia n. 119/A - Loc Panighina, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Atteso che in data 05/12/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Com.le 20941 e da Arpae al PGFC/2017/18194 del 13/12/2017;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come successivamente integrata, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 213810 del 12/12/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/18193, formulata dal SUAP del Comune di Bertinoro ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di documentazione integrativa;

Dato atto che, a seguito di richiesta da parte della ditta, con nota Prot. Com.le 463 del 11/01/2018, acquisita al PGFC/2018/510, il SUAP del Comune di Bertinoro ha concesso proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni;

Considerato che in data 26/01/2018 la Ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot Com.le 1617 ed al PGFC/2018/1676 del 30/01/2018;

Atteso che, in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 2172 del 05/02/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/2203, il Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Ambiente del Comune di Bertinoro ha comunicato quanto segue “(...) *Preso atto che la Ditta ha dichiarato di svolgere attività a bassa rumorosità elencata nell'allegato B del DPR 10.10.2011, n. 227; Si da atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 1 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, non risulta necessario acquisire la documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8 della L. 447/95 e dell'art. 10 della L.R. 9 maggio 2011, n. 15, o Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà di Tecnico Competente in Acustica resa ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del DPR 19.10.2011. Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, e le emissioni di rumore comportate dall'attività non dovranno in ogni caso superare i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune di Bertinoro.*”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 7176 del 12/04/2018 a firma del Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Bertinoro avente ad oggetto “*Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 e s.m.i. – Ditta SANDRI GINO S.n.c. – Leg. rappr. Sig.ra SANDRI MARINA – Sede impianto a Bertinoro (FC) - Loc. Panighina - Via Gorizia n. 119/A - RILASCIO NULLA OSTA ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA.*”, acquisito da Arpae al PGFC/2018/5797;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Atto comunale sopraccitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SANDRI GINO S.N.C. DEI F.LLI SANDRI MARINA E ROBERTO**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Bertinoro ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SANDRI GINO S.N.C. DEI F.LLI SANDRI MARINA E ROBERTO** (C.F./P.IVA 01875070409) con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Gorizia n. 119/A - Loc Panighina, **per l'insediamento adibito a lavorazione budella sito nel Comune di Bertinoro, Via Gorizia n. 119/A - Loc Panighina.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Bertinoro e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Bertinoro ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpaè, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

VISTA:

- la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Sig.ra SANDRI MARINA in qualità di legale rappresentante della Ditta SANDRI GINO S.n.c. con sede a Bertinoro in Via Gorizia n. 119/A, p.i. 01875070409, acquisita al prot. 19717 del 16/11/2017, relativa all'impianto sito in Via Gorizia n. 119/A – Loc. Panighina, distinto catastalmente al NCEU del Comune di Bertinoro F. 29 – Part. 109;
- la documentazione integrativa pervenuta in data 05/12/2017 prot. 20941 ed in data 26/01/2018 prot. 1617;

VISTO:

- il Parere FAVOREVOLE rilasciato da HERA Forlì – Cesena prot. 34543 del 06/04/2018, pervenuto al Comune di Bertinoro in data 11/04/2018 prot. 7091;

VISTI:

- l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 - “Norme in Materia Ambientale”;
- la “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 152 del 11/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni” approvata con D.G.R. n. 1053 del 09/06/2003 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

Fatti salvi i diritti di terzi.

PRESCRIZIONI

Lo SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA riporta le seguenti caratteristiche:

RESPONSABILE DELLO SCARICO	Leg. Rappr. SANDRI GINO S.n.c.
INDIRIZZO DELL'INSEDIAMENTO DA CUI SI ORIGINA LO SCARICO	Via GORIZIA n. 119/A Loc. PANIGHINA di BERTINORO (FC)
DESTINAZIONE INSEDIAMENTO	LAVORAZIONE BUDELLA
POTENZIALITA' INSEDIAMENTO	500 mc./anno – 3 mc/giorno
CLASSIFICAZIONE SCARICO	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
RECETTORE DELLO SCARICO	FOGNATURA PUBBLICA NERA “TIPO A”
SISTEMI DI TRATTAMENTO PRIMA DELLO SCARICO	DECANTAZIONE
IMPIANTO FINALE DI TRATTAMENTO	IMPIANTO DEPURAZIONE FORLÌ – VIA CORRECCHIO

Visti gli elaborati grafici allegati alla domanda, visti i pareri di competenza sopra citati, in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dello scarico, si autorizza lo scarico di cui trattasi in pubblica fognatura, con le PRESCRIZIONI di seguito indicate e, per quanto non previsto, alle normative vigenti in materia:

1. Nella fognatura nera di Via Gorizia sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio ambienti e attrezzature adibiti alle lavorazioni, lavaggio automezzi aziendali.**

2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad esclusione dei parametri per i quali valgono i limiti di seguito indicati:

COD <= 1500 mg/l;

BOD5 <= 1200 mg/l;

Fosforo <= 15 mg/l;

Tensioattivi totali <= 10 mg/l;

Cloruri <= 2000 mg/l.

3. Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **500 mc/anno; 3 mc/giorno**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

4. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a eliminare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.

5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

vasche di decantazione volume tot. mc. 10,8 (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

6. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

7. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

8. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

9. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

10. A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.

11. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

12. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

13. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

14. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

15. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06.
16. La planimetria delle rete fognaria, dovrà essere conservata presso l'azienda per essere esibita su richiesta degli Organi di controllo.
17. **Di notificare al Comune, ogni diversa destinazione dell'insediamento** nonché qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico.
18. Di adottare tutte le misure necessarie **per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento.**
19. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto, il comune si riserva la facoltà di revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

ALLEGATO: planimetria dello schema fognario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.